

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA:
"Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Ravalle"**



TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita con sede a **Ravalle (FE) Piazza SS. Filippo e Giacomo, 42** una Associazione non commerciale, operante nel settore sportivo, che assume la denominazione di: **"Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Ravalle"**. Il Sodalizio si conforma alle direttive degli Organismi dell'Ordinamento Sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni imposte dal Coni, nonché agli Statuti e Regolamenti stessi delle Federazioni Nazionali o degli Enti di promozione Sportiva a cui l'associazione si affilierà.

TITOLO II - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 2 - L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha scopo di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici; per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART. 3 - L'Associazione, con spirito altruistico, si propone di :

- a) perseguire finalità sportive ricreative e culturali attraverso la gestione di attività sportive dilettantistiche, soprattutto legate alla disciplina sportiva del calcio, ricreative ed aggregative con intenti mutualistici;
- b) gestire, anche a seguito di convenzioni con gli Enti Locali, immobili ed impianti sportivi per il conseguimento di finalità di utilità generale per la comunità;
- c) proporre e garantire i servizi sportivi al fine di migliorare le condizioni sociali dei propri soci e per affermare lo spirito di tolleranza e di pacifica convivenza;
- d) partecipare alla promozione e svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica;
- e) promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali riservandone le somministrazioni ai propri soci;
- i) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;

TITOLO III - SOCI

ART. 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri.

ART. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio

Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

ART. 6 - La qualifica di socio individuale dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dell'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, se maggiorenni, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti ;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi;
- a poter essere eletti se maggiorenni per le cariche sociali.

I soci individuali sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale.

ART. 7 - I soci sono tenuti a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo. I contributi e le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili anche in forma indiretta ed in ogni caso non potranno mai essere restituite.

TITOLO IV - RECESSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

ART. 8 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

ART. 10 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari tramite lettera scritta tranne nel caso del punto b) dell'articolo 9.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO V - FONDO COMUNE

ART. 11 - L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, degli Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo

svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizione anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di promozione sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, di Enti ed Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni d'imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti anche nel corso della vita dell'Associazione per finanziare l'attività istituzionale.

TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE

ART. 12 - L'esercizio sociale va dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VII - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 13 - Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea degli associati,
- b) Consiglio Direttivo,
- c) Presidente.

a) ASSEMBLEE

ART. 14 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà anche essere comunicato ai soci tramite lettera semplice, e-mail o fax, almeno 10 giorni prima della seduta e dovrà contenere il giorno, il luogo esatto, l'ora e le materie da trattare nell'assemblea.

ART. 15 - L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o

ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un quinto degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 16 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che dovrà avvenire in data diversa dalla prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

ART. 17 - L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 18 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti i problemi delle persone, la qualità delle persone e nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può rappresentare al massimo solo un altro socio tramite delega scritta. Per quanto riguarda invece le deliberazioni delle assemblee straordinarie sia in prima che in seconda convocazione è necessaria la presenza dei 2/3 degli associati aventi diritto e la maggioranza dei presenti, tranne nel caso di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, in cui sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 dei soci. Avranno naturalmente diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che straordinarie soltanto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa annuale.

ART. 19 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

b) CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 20 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque (5) a un massimo di nove (9) componenti scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario con funzioni anche di Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre (3) componenti.

La convocazione è fatta per mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della riunione; l'avviso scritto dovrà contenere il giorno, il luogo esatto, l'orario e le materie da trattare nella seduta.

Le sedute sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della Associazione.

ART. 21 - In caso di mancanza di uno o più componenti del Consiglio Direttivo non è ammessa la cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea per procedere alla nomina di un nuovo consiglio; in questo caso l'assemblea dovrà essere fatta al massimo entro 30 giorni dalla decadenza del consiglio.

c) IL PRESIDENTE

ART. 22 - Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

TITOLO VIII - SCIoglIMENTO

ART. 23 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 dei soci aventi diritto. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea incaricata di deliberare sullo stesso dovrà nominare uno o più liquidatori anche tra non soci, incaricati sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le eventuali obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, per fini sportivi e comunque al fine di perseguire finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662.

NORMA FINALE


ART. 24 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di leggi vigenti.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE IN DATA 22/11/2005

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



AGENZIA delle ENTRATE - UFFICIO di FERRARA

Atto Registrato il 06 DIC. 2005 al N° 8658 Sr. 3

Liquidati euro Centocinquanta/62
(171,62 euro)

per il DIRETTORE
Funziionario Tributario
Rag. Anna Maria Frabetti

